DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1998

che modifica la decisione 93/70/CEE relativa alla codifica del messaggio «Animo», per includervi alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/168/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intercomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando che, per consentire una rapida comprensione del messaggio «Animo», la Commissione, con la decisione 93/70/CEE [3], modificata da ultimo dalla decisione 97/628/CE [4], ha precisato la codifica da utilizzare per gli animali e i prodotti di origine animale;

considerando che la Commissione, con la decisione 97/735/CE [5], ha adottato nuove disposizioni per quanto concerne gli scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi; che in particolare gli Stati membri di spedizione e di destinazione devono informarsi reciprocamente sulla natura e la destinazione di tali merci mediante il sistema informatizzato «Animo»;

considerando che occorre pertanto modificare la codifica da utilizzare per gli animali vivi e i prodotti di origine animale in modo da introdurvi i prodotti oggetto di queste nuove disposizioni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 93/70/CEE è modificato come segue:

1) nel titolo I, capitolo «I.3 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE», il punto 12 è sostituito dal testo seguente:

		1	2	3
«	**12** **Proteine animali trasformate destinate o meno all'alimentazione animale (farine e ciccioli) — Alimenti per animali da compagnia**			
	01 Proteine animali di mammiferi destinate all'alimentazione animale, trasformate in conformità dei parametri fissati nell'allegato della decisione 96/449/CEE			
	01 — farine di carne	47010101000000		
	02 — farine di sangue	47010103000000		
	03 — farine di ossa	47010104000000		
	04 — farine di corna	47010105000000		
	05 — farine di unghie	47010106000000		
	06 — ciccioli essiccati	47010108000000		
	07 — miscugli di queste farine	47010199000000		

[1] GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[2] GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[3] GU L 25 del 2. 2. 1993, pag. 34.
[4] GU L 261 del 23. 9. 1997, pag. 1.
[5] GU L 294 del 28. 10. 1997, pag. 7.

	1	2	3
02 Rifiuti animali trasformati di mammiferi non destinati all'alimentazione animale			
01 — farine di carne	47010301		D4
02 — farine di sangue	47010303		D4
03 — farine di ossa	47010304		D4
04 — farine di corna	47010305		D4
05 — farine di unghie	47010306		D4
06 — ciccioli essiccati	47010308		D4
07 — miscugli di queste farine	47010399		D4
03 Proteine animali trasformate non ottenute da mammiferi e destinate all'alimentazione animale			
01 — farine di pesce	47010102000000		
02 — farine di residui di pollame	47010109000000		
03 — farine di piuma	47010107000000		
04 — miscugli di queste farine e altre farine	47010499000000		
04 Alimenti per animali da compagnia			
01 — congelati non trattati termicamente	47010201000000		
02 — in conserva (trattamento termico $F_o \geq 3{,}00$)	47010202000000		
03 — semi-umidi	47010203000000		
04 — essiccati	47010204000000		
05 — ottenuti da pelli trasformate	47010205000000»		

2) Nel titolo III:

— il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Elenco delle destinazioni possibili per gli animali vivi, lo sperma, gli ovuli, gli embrioni e i prodotti di origine animale»,

— è aggiunto il punto D4 seguente:

« **D4**	01	Non destinati all'alimentazione animale — esclusivamente per incenerimento o per uso come combustibile
	02	Non destinato all'alimentazione animale — esclusivamente per la trasformazione»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione